

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO
ARTIGIANATO PESCA**

DIPARTIMENTO PESCA

L'ASSESSORE

- VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO Il DPR 12.11.1975 n. 913 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
- VISTA La legge 14.07.1965 n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO Il DPR 02.10.1968 n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965, ed in particolare l'art. 126;
- VISTO Il DM 26.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
- VISTO Il DM del 28/08/96 concernente la regolamentazione di misure gestionali per l'attività di pesca speciale del novellame;
- VISTO Il Decreto Legislativo 26.05.2004, n. 153, pubblicato nella GURI n. 145 del 23.06.2004, in materia di pesca marittima;
- VISTO Il Decreto Legislativo 26.05.2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della Pesca e dell'Acquacoltura", a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 07.03.2003, n. 38;
- VISTO il regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21/12/2006, che consente la pesca del novellame di sardina ai fini del consumo umano;
- PRESO ATTO delle decisioni della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 9 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2009, precisando che la stessa dovrà svolgersi per non oltre sessanta giorni a partire dal mese di gennaio e non oltre il 31.03.2009;

- PRESO ATTO** delle argomentazioni contenute nei “Preliminari ai Piani di Gestione della Pesca Siciliana” redatti nel dicembre 2007 dall’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero nella parte in cui viene trattata la pesca “speciale” del novellame ed, in particolare, le misure tecniche ad essa connesse;
- SENTITO** Il Consiglio Regionale della Pesca nella seduta del giorno 08/01/2009;
- RITENUTO** di dover regolamentare, per l'anno 2009, la pesca del novellame di sardina e del rossetto, tenendo conto della particolare sensibilità al prelievo riferita al tratto di mare compreso tra la foce del fiume Belice e Capo Bianco, così come può desumersi dal “Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della flottiglia siciliana” redatto nel mese di ottobre 2008;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2009 la pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*) è consentita per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 12 gennaio, con esclusione dei festivi, tenendo conto della seguente tempistica e modalità:

Dal 12.01.2009 fino al 13.02.2009 sarà consentito, dall'alba al tramonto, il prelievo di novellame di sardina e del rossetto, in tutti i compartimenti marittimi dell'Isola.

Dal 14.02.2009 fino al 12.03.2009, la predetta attività di pesca proseguirà con esclusione della zona di mare compresa tra la foce del fiume Belice e Capo Bianco.

Nei periodi su indicati sono consentite la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la vendita del predetto novellame e del rossetto.

ART. 2

Potranno svolgere tale tipo di attività le unità da pesca che non superino le 10 TSL, purché siano autorizzate, come da licenza, all'uso dell'attrezzo denominato: “Sciabica e/o Circuizione”; non sarà consentito l'utilizzo di altri attrezzi, salvo che non sia riconducibili a quelli prescritti anche se localmente denominati diversamente. Le sciabiche o le reti da circuizione utilizzate dovranno avere un'altezza minore del fondo, non dovranno, cioè, toccare il fondale durante le operazioni di pesca.

L'Armatore del natante comunicherà alla Capitaneria di Porto competente per territorio, previo pagamento della tassa di concessione per le pesche speciali, l'inizio dell'attività.

La Capitaneria di Porto appurerà, presso i propri archivi o con documentazione presentata dall'Armatore, che l'imbarcazione richiedente sia già stata autorizzata, nell'ultimo quinquennio, alla pesca speciale del novellame (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*).

ART. 3

Gli Armatori delle imbarcazioni dovranno fornire settimanalmente all'Autorità marittima competente i dati riguardanti le catture giornaliere in termini di quantità, località, numero di cale svolte ed ore di pesca; gli stessi dovranno fornire un campione della cattura a richiesta degli Istituti di ricerca che hanno predisposto i Piani di Gestione regionali.

Ultimata la campagna di pesca al novellame e comunque, non oltre il 30 aprile 2009, le Capitanerie di Porto competenti per territorio, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni del presente decreto, invieranno i dati complessivi, raccolti e aggregati per compartimento marittimo, all'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca - Dipartimento Pesca -.

ART. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

PALERMO, lì 09/01/2008

FIRMATO
L'On. ASSESSORE
On.le Giovanni Di Mauro